

Codice di condotta dei fornitori

Preambolo

Webasto SE e le sue società affiliate, ossia aziende la cui proprietà è direttamente o indirettamente (> 50 % quote) di Webasto SE, (“**Webasto**”) si impegnano a favore dell’integrità, del comportamento etico e della compliance in ogni loro attività commerciale globale. Il Codice di condotta interno di Webasto (“**COC**”) stabilisce delle norme per garantire un ambiente di lavoro conforme, sicuro, rispettoso ed ecologicamente responsabile.

Ciascun partner commerciale che ci fornisce servizi e/o merci (“**fornitore**”) è parte integrante del nostro successo e il suo comportamento ha un impatto diretto su Webasto. Webasto conta su relazioni sostenibili, collaborative e basate sulla fiducia con i propri fornitori. Webasto cerca di collaborare solo con fornitori che condividono i suoi valori fondamentali e intende migliorare le proprie performance di sostenibilità grazie alla crescita continua dei fornitori e a una rigorosa gestione dei fornitori e dei loro subappaltatori. Webasto chiede pertanto ai fornitori di accettare tutte le norme stabilite dal Codice di condotta dei fornitori Webasto (“**SCOC**”).

Lo SCOC stabilisce gli standard minimi che Webasto chiede ai fornitori di rispettare. Lo SCOC è basato sul COC e integra norme aggiuntive, come criteri etici, ambientali e sociali d’importanza decisiva per la selezione di nuovi fornitori e per l’inserimento di fornitori già selezionati. Webasto si aspetta che i fornitori e tutti i loro dipendenti, subappaltatori e subfornitori garantiscano il rispetto delle norme del presente SCOC lungo la loro catena di fornitura.

Per Webasto è indispensabile essere in grado di valutare regolarmente i risultati sociali e ambientali del fornitore, sia direttamente che indirettamente tramite terzi. Tale valutazione verterà sulle aree: pratiche ambientali e lavorative, concorrenza leale e approvvigionamento sostenibile. Inoltre, verrà usata anche per identificare i rischi e selezionare le sedi da sottoporre ad audit. Il fornitore acconsente a tali valutazioni.

Lo SCOC potrebbe prevedere norme che vengono sostituite da leggi o norme locali. I contratti con i fornitori sono disciplinati dai termini e condizioni; tuttavia in caso di conflitto fra lo SCOC e i termini e condizioni di qualsiasi contratto, farà fede quanto stabilito dallo SCOC salvo ove esplicitamente diversamente stabilito nell’accordo contrattuale. Webasto intende instaurare e mantenere un rapporto con i fornitori che dimostrino un fermo impegno a rispettare lo SCOC e si riserva il diritto di terminare qualsiasi contratto o accordo qualora Webasto ritenga che un fornitore abbia violato una qualsiasi sezione o norma dello SCOC.

Webasto si aspetta che i fornitori acquisiscano familiarità con lo SCOC e lo rispettino nelle attività quotidiane, in quanto la buona reputazione di entrambi dipende anche dalla nostra integrità aziendale.

Maggio 2023

Indice

1.	Principi sociali	3
1.1	Diritti umani	3
1.2	Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva	3
1.3	Divieto di lavoro obbligatorio o forzato	4
1.4	Divieto di lavoro minorile	4
1.5	Orari di lavoro e retribuzione	4
1.6	Divieto di discriminazioni e molestie	5
1.7	Diversità, equità e inclusione	5
1.8	Sicurezza e salute sul lavoro	5
1.9	Impiego di forze di sicurezza pubbliche e private	6
1.10	Tutela di diritti relativi a terreni, acque e foreste, divieto di sgombero forzato illegale, rispetto delle minoranze e delle popolazioni indigene	6
1.11	Tutela dei difensori dei diritti umani	7
2.	Principi ambientali	7
2.1	Protezione dell'ambiente, riduzione dell'energia e tutela delle risorse naturali	7
2.2	Materiali ecologici, tutela delle risorse, riutilizzo e riciclo	8
2.3	Sostanze con limitazioni ed emissioni di CO₂	8
2.4	Distinta dei materiali	9
2.5	Minerali provenienti da zone di conflitto	9
2.6	Ecosistemi, biodiversità e tutela delle acque	9
2.7	Sostanze e rifiuti pericolosi	10
3.	Principi etici commerciali	10
3.1	Lotta a corruzione, tangenti e riciclaggio di denaro	10
3.2	Comportamento anticoncorrenziale	10
3.3	Riservatezza	10
3.4	Tutela della privacy e della proprietà intellettuale	10
3.5	Intelligenza artificiale	11
3.6	Sanzioni	11
4.	Principi generali	11
5.	Segnalazione e provvedimenti	11
6.	Audit	12
7.	Indotto commerciale	12

1. Principi sociali

I fornitori devono garantire nella propria struttura e all'interno della propria catena di fornitura la conformità con i seguenti principi sociali dello SCOC in ogni loro attività aziendale. Il fornitore si impegna, nella misura in cui fornisce prodotti o servizi a Webasto in catene di valore che si teme potrebbero avere un impatto negativo sui valori umani, a mettere in atto processi di due diligence sui diritti umani (ad es. processo di due diligence sui diritti umani) nella propria struttura ed adottare misure sistematiche e appropriate in materia di due diligence sui diritti umani. A questo riguardo, per il fornitore sono determinanti le leggi nazionali vigenti in materia di due diligence, come la legge tedesca sugli obblighi delle aziende in materia di due diligence nelle catene di approvvigionamento ("**SCDDA**") del 16 luglio 2021, i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (di seguito denominati "**Principi guida ONU**") e le Linee guida e i Principi OSCE. Nel rispetto delle leggi sulla due diligence di cui sopra, il fornitore valuta l'adeguatezza e l'ambito di tali misure a seconda delle dimensioni e del fatturato della propria azienda, del tipo e dell'origine del prodotto o servizio e delle materie prime contenute, in particolare in merito ai rischi associati.

1.1 Diritti umani

Il fornitore si impegna a rispettare i diritti umani in ogni sua operazione aziendale, anche nelle aree geografiche in cui i diritti umani non sono ancora sufficientemente tutelati. Il fornitore accetta di impegnarsi per prevenire situazioni di complicità o atti di collusione inerenti a violazioni dei diritti umani fondamentali. Il fornitore si assume la responsabilità di tutelare i diritti umani lungo tutta la propria catena di fornitura. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, 1948, la SCDDA, i Principi Guida ONU e le Linee Guida e i Principi OSCE.

1.2 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

Nel rispetto delle leggi locali applicabili, il fornitore deve riconoscere il diritto globale di tutti i lavoratori di costituire e partecipare a sindacati di propria scelta e si assume il compito di assicurare il mantenimento dell'indipendenza e del pluralismo dei sindacati. Il fornitore si impegna a sostenere collettivamente la contrattazione collettiva. Inoltre il fornitore si impegna a proteggere i membri e i leader dei sindacati, oltre a desistere da ogni forma di discriminazione antisindacale. Il fornitore si impegna a rispettare le norme, in particolare, ma non solo, le seguenti ("**Norme**"):

- Convenzione dell'ILO sulla libertà di associazione e sulla tutela del diritto di organizzazione, 1948 (n. 87),
- Convenzione dell'ILO sul diritto di organizzazione e contrattazione collettiva, 1949 (n. 98),
- Art. 22 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, Art. 8 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 19 dicembre 1966, e
- Convenzione dell'ILO sui rappresentanti dei lavoratori, 1971 (n° 135).

Il fornitore deve informare i suoi dipendenti sui loro diritti derivanti da queste norme.

Il fornitore deve formare i suoi dirigenti in modo che applichino senza restrizioni i diritti derivanti dalle norme. Inoltre, si dovranno stabilire norme chiare e condizioni generali per la contrattazione collettiva oppure procedure alternative qualora tali diritti non vengano tutelati dalla legge. Tali norme aggiuntive dovranno essere valide per tutti i lavoratori.

1.3 Divieto di lavoro obbligatorio o forzato

Il fornitore non può usare lavoro forzato, vincolato o coatto né il lavoro non volontario o lo sfruttamento di prigionieri, la schiavitù, pratiche schiaviste, soggezione o altre forme di dominazione o oppressione in un ambiente lavorativo, ad esempio tramite sfruttamento economico o sessuale estremo, umiliazione o traffico di essere umani. Il fornitore non deve attuare alcuna forma di restrizione irragionevole della libertà di movimento dei lavoratori nelle strutture lavorative. Ogni lavoratore dovrà ricevere una copia delle condizioni di assunzione essenziali concordate nella propria lingua madre o in un'altra lingua stabilita fra le parti. Non si possono imporre vincoli finanziari ai lavoratori trattenendo stipendi o spese oppure imponendo costi durante la procedura di assunzione. Il fornitore non può limitare il movimento dei propri lavoratori ritirando documenti d'identità oppure adottando altre misure contro la volontà dei lavoratori. In particolare, il fornitore si assume il compito di rispettare le seguenti norme:

- Convenzione dell'ILO sul lavoro forzato, 1930 (n. 29),
- Convenzione dell'ILO sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105),
- Convenzione dell'ILO sulle peggiori forme di lavoro minorile, 1999 (n. 182), e
- Protocollo dell'ILO relativo alla Convenzione sul lavoro forzato (1930), 2014.

Il fornitore deve adottare politiche chiare che definiscano procedure di attuazione per l'assunzione, la promozione e il licenziamento. Inoltre il fornitore deve anche indicare in che modo verifica le proprie prassi lavorative e di assunzione, sia all'interno della propria azienda che nei confronti di terzi, ad esempio agenzie interinali e selezionatori, e come ne terrà registrazione in modo appropriato. Le condizioni lavorative e i contratti di assunzione dovranno essere documentati per iscritto in modo chiaro.

1.4 Divieto di lavoro minorile

Il fornitore garantisce che il lavoro minorile non sarà tollerato in nessuna circostanza nella propria azienda e nei confronti dei suoi fornitori lungo la sua catena di fornitura. Il fornitore si impegna a contribuire all'eliminazione del lavoro minorile in tutto il mondo, riguardante ogni persona di età inferiore a quella necessaria per completare l'istruzione obbligatoria, a quella minima prevista per poter lavorare nel Paese, oppure inferiore ai 15 anni, a seconda di quale sia l'età più alta. Ogni persona di età superiore a quella minima prevista dalla legge per lavorare ma inferiore ai 18 anni, non potrà svolgere mansioni che potrebbero metterne a repentaglio la vita o la salute, inclusi turni notturni e straordinari. In particolare, ma non solo, il fornitore si impegna soprattutto a verificare l'età dei dipendenti e dei candidati e a rispettare le seguenti norme:

- Convenzione dell'ILO sull'età minima, 1973 (n. 138),
- Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 1989, e
- Convenzione dell'ILO sulle peggiori forme di lavoro minorile, 1999 (n. 182).

In un'apposita linea guida, il fornitore proibirà il lavoro minorile nel rispetto delle norme di cui sopra all'interno delle proprie attività e della catena di fornitura. Il fornitore inserirà tali requisiti in contratti e accordi legalmente vincolanti.

Qualora il fornitore individui lavoro minorile nelle proprie attività, non solo dovrà allontanare i minori dal posto di lavoro, ma anche assicurarsi che vengano prese adeguate contromisure, come l'iscrizione a un adeguato programma d'istruzione.

1.5 Orari di lavoro e retribuzione

Il fornitore si impegna ad adottare procedure in cui gli orari di lavoro non superino le ore massime, le pause e il riposo minimi stabiliti dalle leggi locali o dalle norme di settore, a seconda della disposizione che stabilisce il livello di protezione maggiore. Il fornitore si impegna a retribuire i lavoratori nel rispetto di tutte le leggi applicabili in materia di stipendi e prestazioni sociali, straordinari e prestazioni sociali obbligatorie per legge. I lavoratori riceveranno una busta paga contenente informazioni sufficientemente dettagliate su ciascun periodo di paga che attestino la retribuzione corretta per il lavoro espletato. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare queste norme:

- Convenzione dell'ILO sull'orario di lavoro (dipendente), 1919 (n. 1),
- Convenzione dell'ILO sull'orario di lavoro (commercio e uffici), 1930 (n. 30),
- Convenzione dell'ILO sull'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100), e
- Convenzione dell'ILO sul lavoro a tempo parziale, 1994 (n. 175).

Gli stipendi e le prestazioni sociali andranno riesaminate regolarmente per valutare se garantiscono un tenore di vita adeguato, prendendo come riferimento il salario per un impiego a tempo pieno. I salari dovranno essere concordati attraverso trattative con i sindacati o forme alternative di partecipazione.

Nell'ambito delle iniziative del settore, il fornitore è tenuto a favorire salari e prestazioni superiori al minimo legale.

1.6 Divieto di discriminazioni e molestie

Il fornitore non dovrà adottare né mantenere alcuna forma di discriminazione e/o molestia basata su razza, colore della pelle, origine etnica, genere, identità di genere, religione o credo, disabilità, gravidanza, genitorialità, stato civile, appartenenza politica, orientamento sessuale, garantendo parità di trattamento. Deve essere applicato il principio di parità di retribuzione per lo stesso lavoro, indipendentemente dal genere. Il fornitore deve garantire pari opportunità sul posto di lavoro e proibire ogni forma di discriminazione o molestia, rispettare le leggi applicabili in materia, inclusi anche i diritti delle donne. Il fornitore deve adottare norme appropriate e comunicarle in modo chiaro a tutti i propri dipendenti. Inoltre deve adottare misure per porre immediatamente fine a casi specifici di discriminazione o molestia e proteggere le vittime. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare queste norme:

- Convenzione dell'ILO sull'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100),
- Convenzione dell'ILO sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni, 1958 (n. 111),
- Patto internazionale dell'ONU relativo ai diritti civili e politici, 1966, e
- Patto internazionale dell'ONU relativo ai diritti economici, sociali e culturali, 1966.

Il fornitore deve garantire che i dirigenti e i dipendenti siano formati adeguatamente per riconoscere e prevenire discriminazioni e molestie, in particolare per quanto riguarda le decisioni relative al personale. Tutti i dipendenti verranno sensibilizzati regolarmente in merito a discriminazioni e molestie; verranno illustrate le modalità per segnalare violazioni, ad es. con formazione dedicata.

1.7 Diversità, equità e inclusione

Il fornitore deve impegnarsi a sostenere la diversità di competenze ed esperienze di tutti i suoi dipendenti a livello globale, indipendentemente dalle differenze o somiglianze. Il fornitore si impegna a offrire ai dipendenti un ambiente di lavoro che favorisca equità, correttezza e rispetto delle diversità sociali e culturali, includendo l'assenza di discriminazioni, molestie o disparità illecite come stabilito dalle leggi applicabili. Inoltre, il fornitore si impegna a essere un datore di lavoro che rispetta le pari opportunità, garantendo lo svolgimento di mansioni e incarichi in base alle capacità e al rendimento. Il fornitore si impegna a rispettare in particolare, ma non solo, le norme seguenti:

- Convenzione dell'ILO sui diritti dei popoli indigeni e tribali, 1989 (n. 169),
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, 2007, e
- Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza, 2010.

1.8 Sicurezza e salute sul lavoro

Il fornitore è favorevole al principio che un posto di lavoro sicuro e salubre migliora non solo la qualità dei prodotti e servizi, ma favorisce anche la costanza della produzione, nonché la fidelizzazione e il morale dei lavoratori. Il fornitore si impegna pertanto ad adottare politiche efficaci in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, coinvolgendo i dipendenti ad ogni livello di responsabilità in azienda, oltre ai rappresentanti dei sindacati e dei dirigenti.

Occorre in particolare implementare e gestire un sistema riconosciuto e certificato di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (ad es. ai sensi della ISO 45001 oppure OHSAS 18001) per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza, adottando misure fra cui test sulle emissioni acustiche, valutazioni, controlli, manutenzioni preventive, procedure di sicurezza sul lavoro e formazione continua sulla sicurezza. Inoltre, su richiesta, verranno fornite a Webasto le prove di ciò presentando un certificato corrispondente. Il fornitore si impegna a individuare, valutare e ridurre al minimo qualsiasi impatto di situazioni che costituiscono possibili emergenze e si impegna a redigere piani adeguati di preparazione alle emergenze, che includono anche formazione ed esercitazioni. Il fornitore si impegna inoltre a rispettare tutte le norme applicabili nel rispetto delle leggi locali, in particolare in materia di infortuni sul lavoro e malattia, igiene industriale, protezione dei macchinari, servizi igienici, alimentazione e alloggio, in particolare, ma non solo in base alle seguenti norme:

- Convenzione dell'ILO sulla salute e sicurezza sul lavoro, 1981 (n. 155), e
- Convenzione dell'ILO sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006 (n. 187).

Il fornitore dovrà sostenere lo sviluppo continuo per migliorare l'ambiente di lavoro allo scopo di evitare infortuni e malattie professionali. Il fornitore dovrà adottare politiche e linee guida relative a sicurezza e salute sul lavoro, promuovere un approccio preventivo laddove gli infortuni e le malattie professionali siano sostanzialmente prevenibili.

Il fornitore dovrà adottare ispezioni regolari per garantire la sicurezza dei lavoratori, definire obiettivi ambiziosi per quanto riguarda il tasso d'infortuni, decessi e giorni di lavoro persi e stilare report sui progressi fatti a cadenza annuale. Il fornitore dovrà documentare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza dei suoi lavoratori e fornire loro l'accesso ai servizi sanitari. Fra le misure appropriate da adottare possono esservi cliniche in loco o un sistema di rinvio a fornitori esterni di assistenza sanitaria.

1.9 Impiego di forze di sicurezza pubbliche e private

Se il fornitore usa le proprie forze di sicurezza per proteggere le sue attività o si affida a fornitori di servizi di sicurezza privati, deve garantire che siano rispettati i diritti umani internazionali. Il fornitore non può stilare contratti con fornitori di servizi di sicurezza privati né usare forze di sicurezza pubbliche se non rispettano i diritti umani.

Il fornitore deve promuovere attivamente i principi volontari di sicurezza e diritti umani per garantire che le forze di sicurezza vengano impiegate nel rispetto dei diritti umani. A tale scopo il fornitore può effettuare opportune verifiche, ad es. controlli sui precedenti delle forze di sicurezza da impiegare, per poter escludere ogni possibile collegamento a violazioni di diritti umani.

Il fornitore svolgerà corsi di formazione sul rispetto dei diritti umani per tutto il personale di sicurezza assunto, che dovrà essere osservato durante l'espletamento delle loro mansioni.

In caso di conseguenze negative relative ai diritti umani causate da forze di sicurezza private o pubbliche in un contesto collaborativo, il fornitore dovrà porre rimedio collaborando con le persone interessate o i loro rappresentanti per evitare che tali casi di ripetano.

1.10 Tutela di diritti relativi a terreni, acque e foreste, divieto di sgombero forzato illegale, rispetto delle minoranze e delle popolazioni indigene

Il fornitore dovrà rispettare i diritti su terreni, acque e foreste e si impegna a non eseguire illegalmente sfratti o sgomberi forzati e a non appropriarsi illegalmente di terreni, foreste e/o acque. Il fornitore si impegna a rispettare i diritti delle minoranze, delle comunità locali e delle popolazioni indigene, in particolare nel caso in cui queste possano essere colpite nelle sedi di attività del fornitore e considerare gli impatti locali delle sue attività. In particolare, il fornitore dovrà adottare appropriate misure per evitare impatti potenzialmente dannosi su salute, sicurezza e mezzi di sussistenza delle minoranze, delle comunità locali e/o delle popolazioni indigene. Il fornitore non dovrà forzare illegalmente il reinsediamento di minoranze, comunità locali e/o popolazioni indigene, né contribuire illegalmente al loro reinsediamento involontario.

Il fornitore deve rispettare i principi del consenso libero, preventivo e informato delle popolazioni indigene nelle sue attività, come sancito nella Convenzione ILO n. 169 sui diritti dei popoli indigeni e tribali nei Paesi indipendenti, rispettare i diritti delle popolazioni indigene e il loro patrimonio sociale e culturale, nonché i loro interessi ambientali ed economici. Ciò include il loro legame con la terra, le foreste, le acque e altre risorse naturali, compresa la loro gestione. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare queste norme:

- Convenzione sui diritti dei popoli indigeni e tribali, 1989 (n. 169).

Qualora fosse necessario il reinsediamento, tutti gli impatti sociali ed economici negativi devono essere ridotti al minimo e compensati con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di vita precedenti. Il fornitore deve stabilire una politica di tolleranza zero nei confronti dell'accaparramento di terreni, foreste e/o acque all'interno della propria catena di fornitura. Inoltre, il fornitore dovrà stabilire delle misure di riparazione per i terreni, le foreste e/o le acque sottratti in passato.

Il fornitore dovrà garantire l'inclusione e l'adeguatezza culturale in tutte le attività e le comunicazioni con le comunità locali. Il fornitore dovrà comunicare in modo trasparente, e documentare tutte le interazioni con le comunità locali, in particolare, ma non solo, con le minoranze e le popolazioni indigene.

1.11 Tutela dei difensori dei diritti umani

Ove si presentino possibili rischi per i difensori dei diritti umani in relazione ai processi di creazione del valore di prodotti o servizi, il fornitore deve opporsi a tutte le forme di intimidazione, minaccia, discriminazione, molestia, diffamazione e criminalizzazione dei difensori dei diritti umani e deve esigere lo stesso dai suoi subfornitori.

2. Principi ambientali

Il fornitore dovrà garantire il rispetto dei principi ambientali sanciti nel presente SCOC. In particolare, il fornitore deve adottare un approccio sistematico alla tutela dell'ambiente che comprenda, in particolare ma non solo, la considerazione della biodiversità, la minimizzazione dell'uso del suolo, la rinuncia alla deforestazione, nonché l'impegno a proteggere la qualità dell'acqua, a minimizzare il consumo di acqua e a migliorarne la gestione. I fornitori di materiali di produzione devono istituire un sistema di gestione ambientale per ridurre al minimo gli sprechi di materiali, beni ed energia. Il fornitore si impegna a migliorare le proprie prestazioni energetiche e a ridurre il proprio consumo di energia. Ove possibile e fattibile, il fornitore dovrà preferire le risorse energetiche rinnovabili, ad esempio l'elettricità verde al 100% da energia solare, eolica, idroelettrica, mareomotrice, geotermica e/o biomassa, rispetto ad altre fonti energetiche non rinnovabili, ad esempio i combustibili fossili. Il fornitore deve rivedere regolarmente questi sistemi e garantire che le opportunità e i rischi, le ambizioni e gli obiettivi siano aggiornati e che il sistema sia gestito da dipendenti competenti.

2.1 Protezione dell'ambiente, riduzione dell'energia e tutela delle risorse naturali

Webasto considera e si assume la responsabilità ambientale come parte integrante della produzione di prodotti di alta qualità. Pertanto Webasto si aspetta dai propri fornitori il medesimo livello di controllo e responsabilità nelle loro attività.

Il fornitore si impegna a implementare, mantenere e migliorare continuamente la gestione dei propri siti e impianti operativi per quanto riguarda la protezione dell'ambiente, la riduzione responsabile dell'energia ambientale, le risorse naturali e ogni possibile effetto negativo in merito. Il fornitore deve garantire che i propri processi produttivi e tutti i materiali e le sostanze utilizzati nella sua produzione e nei prodotti prefabbricati siano conformi alle normative ambientali applicabili, nonché agli standard ambientali che li superano o li integrano. Il fornitore deve inoltre identificare sistematicamente i rischi legati all'ambiente per la propria produzione e per la propria catena di fornitura e adottare misure appropriate per prevenire o, se ciò non è palesemente possibile, ridurre al minimo i pericoli ambientali e i danni ambientali potenzialmente derivanti, in conformità con il principio di precauzione.

Il fornitore dovrà ottenere, mantenere, aggiornare e archiviare tutti i permessi, le approvazioni, le certificazioni e le registrazioni ambientali richieste dalle leggi locali applicabili, nonché rispettare le procedure di segnalazione applicabili.

2.2 Materiali ecologici, tutela delle risorse, riutilizzo e riciclo

Webasto si aspetta che i suoi fornitori utilizzino risorse come energia, materie prime e acqua, in modo responsabile e parsimonioso. In particolare, il fornitore deve gestire responsabilmente i potenziali prelievi e scarichi idrici, sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, al fine di tutelare la conservazione dell'acqua. Webasto è particolarmente vigile sull'impiego delle materie prime e si aspetta che i suoi fornitori sostengano gli sforzi di Webasto per ridurre l'impatto ambientale dei suoi prodotti nell'intera catena di fornitura. In particolare, il fornitore deve

- promuovere lo sviluppo e l'impiego di materiali alternativi rispettosi dell'ambiente nonché l'uso efficiente degli stessi, ad esempio proponendo materie prime secondarie o materiali prodotti con l'uso di energia alternativa,
- impegnarsi a ridurre i propri consumi energetici e idrici e a ridurre le proprie emissioni nei settori ambientali, comprese le emissioni di gas a effetto serra.

Inoltre Webasto si aspetta che i suoi fornitori si impegnino a garantire trasparenza sugli impatti ambientali. Su richiesta, le informazioni relative alle emissioni di gas a effetto serra e all'uso di materiali nelle proprie attività e nella propria catena di fornitura devono essere fornite a Webasto (per i dettagli, vedasi paragrafo 2.3).

Poiché Webasto si impegna a sostenere la transizione verso un'economia circolare, presta un'attenzione particolare all'uso di materie prime secondarie, materiali facili da riciclare, materiali riutilizzati, sottogruppi e materiali di origine naturale, efficienza dei materiali e iniziative di riciclaggio a ciclo chiuso. Il fornitore deve impegnarsi a sostenere le attività di Webasto in questo campo proponendo possibili misure e miglioramenti.

2.3 Sostanze con limitazioni ed emissioni di CO₂

Il fornitore dovrà attuare una politica per ridurre l'uso e/o l'emissione di sostanze soggette a limitazioni, ad esempio mercurio e/o composti di mercurio, rifiuti pericolosi, ecc. in conformità alla Convenzione sugli inquinanti organici persistenti (come definita di seguito) e alla Convenzione di Minamata (come definita di seguito) ("**Sostanze limitate**") e le emissioni di anidride carbonica ("**CO₂**") in conformità all'Accordo di Parigi (come definito di seguito) e per misurare e monitorare le emissioni di CO₂ in conformità al Protocollo GHG (come definito di seguito). Su richiesta di Webasto, il fornitore deve dimostrare la propria impronta di carbonio a livello di azienda e a livello di prodotto, vale a dire l'impronta di CO₂ del prodotto. Inoltre, su richiesta di Webasto il fornitore dovrà comunicare a Webasto le percentuali di materie prime riciclate usate, ad esempio per materiali ad alta intensità di emissioni come acciaio, alluminio, plastica e vetro. Inoltre, il fornitore non utilizzerà, produrrà, raccoglierà, immagazzinerà, smaltirà, esporterà o importerà emissioni nocive o sostanze limitate, in ogni caso ciò avverrà nel rispetto di tutti i requisiti legali e dei valori limite. Nel medio termine il fornitore deve passare a prodotti con un bilancio neutro di CO₂. A scanso di equivoci e per quanto concerne Webasto, il fornitore non potrà utilizzare certificati di rimozione delle emissioni di carbonio/sostanze limitate e/o di riduzione delle emissioni di carbonio/sostanze limitate per compensare le emissioni effettive di CO₂ o le quantità/valori di sostanze limitate al fine di soddisfare il suddetto obbligo di ridurre le emissioni di CO₂, l'impronta di carbonio e l'uso o l'emissione di sostanze limitate. Oltre a ciò, il fornitore si impegna in particolare a rispettare le seguenti norme:

- Convenzione di Basilea del 22 marzo, 1989,
- Greenhouse Gas Protocol ("**GHG Protocol**"), sancito nel 1998 dal World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) e dal World Resources Institute (WRI),
- Convenzione dell'ONU di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti 2001 ("**Convenzione sugli inquinanti organici persistenti**"),
- Convenzione dell'ONU di Minamata sul mercurio, 2013 ("**Convenzione di Minamata**") e
- Accordo dell'ONU di Parigi del 2015 ("**Accordo di Parigi**").

2.4 Distinta dei materiali

Il fornitore si impegna a fornire una distinta completa dei materiali delle parti/ componenti consegnati e si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili in materia di divieto, restrizione d'uso e tracciabilità delle sostanze che destano preoccupazione quanto a protezione della salute e della sicurezza o dell'ambiente, inoltre si impegna a rispettare le strutture di segnalazione applicabili.

2.5 Minerali provenienti da zone di conflitto

Qualora il fornitore utilizzi materie prime che provengono o attraversano zone di conflitto e ad alto rischio e/o nel caso in cui il fornitore utilizzi tali materie prime per i propri prodotti, si impegna ad attuare e mantenere una politica sull'origine dei minerali utilizzati, in particolare per quelli provenienti da zone di conflitto, fra cui tantalio, stagno, tungsteno e oro; inoltre, questa politica e le norme di trasparenza devono essere conformi in particolare alla legislazione vigente sui minerali provenienti da zone di conflitto. Inoltre, il fornitore deve gestire efficacemente la propria due diligence sulla catena di fornitura per minimizzare i rischi di possibili o effettivi impatti negativi lungo la catena di fornitura. In un'apposita linea guida deve descrivere le procedure sistematiche per identificare i rischi, assegnare loro le priorità e adottare le contromisure. Il fornitore si assume il compito di rispettare, in particolare ma non solo, le norme seguenti sui minerali provenienti da zone di conflitto:

Regolamento UE 2017/821 per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

Qualora il fornitore sia un fornitore di 3TG3 (stagno, tantalio, tungsteno e oro) o impieghi queste materie prime nei suoi prodotti, deve identificare, rendere note e valutare tutte le fonderie e le raffinerie all'interno delle catene di fornitura per verificare che abbiano effettuato la due diligence in conformità a quanto sancito dall'OCSE. Il fornitore deve, come minimo, utilizzare procedure consolidate come il Responsible Minerals Assurance Process ("RMAP"). Il fornitore deve garantire che, al momento dell'avvio della produzione, tali materiali provengano esclusivamente da raffinerie e fonderie che soddisfano i requisiti (stato: Conforme) dell'RMAP della Responsible Minerals Initiative (RMI). Come prova, ogni anno entro il 1° marzo questi fornitori presentano un modello di rendicontazione dei minerali provenienti da zone conflitto (CMRT). Qualora una fonderia o una raffineria utilizzata non soddisfi questo standard, Webasto può richiedere al fornitore di rimuovere definitivamente le raffinerie e le fonderie non conformi al RMAP dalla sua catena di fornitura destinata a Webasto.

Inoltre, Webasto chiede al fornitore di presentare una certificazione dell'associazione Initiative for Responsible Mining Association (IRMA) per quanto riguarda l'uso di materie prime specifiche e critiche come terre rare, platino, palladio, alluminio, nichel, rame, zinco, grafite, litio, cobalto, cromo, mica, 3TG, acciaio, vetro, plastica, cuoio e gomma naturale.

2.6 Ecosistemi, biodiversità e tutela delle acque

Il fornitore deve garantire che la propria attività non contribuisca alla conversione illegale di ecosistemi naturali, né che tragga vantaggio da essa, danneggiando la biodiversità e la qualità dell'acqua, del suolo e dell'aria. Questo vale anche per la deforestazione, intesa come conversione delle foreste naturali in terreni principalmente agricoli o destinati ad altri usi. Il fornitore deve inoltre adottare misure di due diligence adeguate per la propria catena di fornitura. Qualora nelle catene di valore dei suoi prodotti vi siano rischi di conversione di foreste naturali o di altri ecosistemi naturali o rischi concernenti la biodiversità, la qualità delle acque, del suolo e dell'aria, il fornitore deve adottare adeguate misure di due diligence per sostenere la protezione a lungo termine di tali ecosistemi naturali, compresa la tutela dei valori naturali e culturali.

Il fornitore deve verificare la compatibilità ambientale delle immissioni nel suolo e delle compromissioni dello stesso al fine di evitare la contaminazione della superficie/soilo, dell'acqua e/o delle acque sotterranee. In particolare, il fornitore deve adottare opportune misure organizzative e tecniche per garantire che l'approvvigionamento dei prodotti e i processi di produzione non mettano a rischio la qualità dell'acqua dolce e/o marina, che il consumo di acqua sia ridotto al minimo e che la gestione dell'acqua sia migliorata.

2.7 Sostanze e rifiuti pericolosi

In caso di manipolazione di sostanze chimiche e di altre sostanze pericolose, stoccate o lavorate nei suoi locali o generate durante la produzione, il fornitore deve realizzare un'identificazione e un'etichettatura appropriate e garantire la predisposizione di aree di stoccaggio e procedure di lavorazione adeguate, nonché la formazione dei dipendenti. I pericoli derivanti da queste sostanze, come l'inquinamento di aria, suolo, acque e altri effetti nocivi, devono essere evitati per quanto tecnicamente possibile. Il fornitore dovrà approntare adeguati sistemi e procedure di gestione dei rifiuti per classificare accuratamente, raccogliere, stoccare, condizionare e smaltire in modo appropriato i rifiuti pericolosi generati in loco. Il fornitore deve inoltre garantire che, lungo il percorso di smaltimento, non vengano smaltiti illegalmente dei rifiuti.

3. Principi etici commerciali

In tutti i suoi rapporti commerciali, il fornitore dovrà garantire il rispetto dei seguenti principi di etica aziendale descritti nel presente SCOC.

3.1 Lotta a corruzione, tangenti e riciclaggio di denaro

Il fornitore si impegna a rispettare i più elevati standard di condotta etica in tutte le sue interazioni e rapporti commerciali, in particolare si impegna a rispettare tutte le leggi anticorruzione applicabili, fra cui lo U.S. Foreign Corrupt Practices Act e lo U.K. Bribery Act.

Il fornitore garantisce che né il fornitore né le sue società affiliate intraprenderanno alcuna forma di azione che possa comportare una responsabilità penale, in particolare per quanto riguarda tangenti, corruzione, estorsione, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. Il fornitore non ricorrerà e garantirà che le sue filiali non ricorrano ad alcun tipo di corruzione o ad altri mezzi per ottenere vantaggi indebiti o inappropriati, che siano promessi, offerti, autorizzati, concessi o accettati, direttamente o indirettamente attraverso una terza parte. I fornitori di minerali grezzi devono impegnarsi a rendere noti i pagamenti secondo i principi dell'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI).

3.2 Comportamento anticoncorrenziale

Il fornitore dovrà rispettare tutti gli standard applicabili in materia di correttezza commerciale, pubblicità e concorrenza in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. In particolare, il fornitore dovrà evitare conflitti d'interesse, astenersi dal contribuire a realizzare prodotti contraffatti o dal trarre vantaggio e rispettare le leggi applicabili in materia di conformità e sicurezza dei prodotti, antitrust, controlli sulle esportazioni e sanzioni economiche.

3.3 Riservatezza

Il fornitore manterrà riservati tutti i segreti commerciali e le altre informazioni legalmente protette che gli sono state rivelate da Webasto in conformità con i requisiti di legge pertinenti. Inoltre, il fornitore dovrà mantenere riservate tutte le altre informazioni aziendali, fra cui quelle relative a qualsiasi responsabilità finanziaria, in conformità agli accordi di non divulgazione stipulati con Webasto e alle clausole di non divulgazione contenute nei contratti stipulati con Webasto.

3.4 Tutela della privacy e della proprietà intellettuale

Il fornitore tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nel corso del suo rapporto commerciale con Webasto esclusivamente in conformità alle leggi sulla protezione dei dati e sulla sicurezza dei dati e ai requisiti di legge applicabili.

Il fornitore dovrà rispettare tutte le leggi nazionali e internazionali sulla protezione della proprietà intellettuale. La proprietà intellettuale comprende i diritti di proprietà registrabili (ad esempio brevetti, marchi, design), i domini, i diritti d'autore e i requisiti di fair-trading. Inoltre, il fornitore deve sincerarsi di disporre di tutti i diritti d'uso necessari per evitare di violare i diritti di proprietà intellettuale.

3.5 Intelligenza artificiale

I fornitori che sviluppano e/o utilizzano l'intelligenza artificiale (in particolare l'apprendimento automatico e l'apprendimento profondo) devono garantire l'uso e la gestione responsabile, la spiegabilità, la protezione della privacy, nonché la sicurezza e l'affidabilità nell'uso dell'intelligenza artificiale. Nel farlo, adottano un approccio con cui garantiscono che l'uomo rimanga in controllo dello sviluppo e che le opportunità e i rischi siano considerati in egual misura.

3.6 Sanzioni

Il fornitore deve garantire il rispetto di tutte le sanzioni e gli embarghi commerciali nazionali e sovranazionali applicabili. A tal scopo, il fornitore deve adottare tutte le misure necessarie per evitare il rischio di violare sanzioni.

4. Principi generali

Il fornitore assicura la propria conformità a tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi con Webasto, fra cui il presente SCOC, riguardanti le attività e i prodotti del fornitore nella propria area commerciale e/o nella propria catena di fornitura.

Il fornitore garantisce che i suoi dipendenti possano segnalare in forma anonima eventuali violazioni dei principi qui esposti attraverso un sistema di whistleblowing o qualsiasi altro mezzo appropriato e che siano protetti da eventuali ritorsioni.

5. Segnalazione e provvedimenti

Se il fornitore viene a conoscenza di una violazione o di un rischio di violazione del presente SCOC nella propria area commerciale e/o nella propria catena di fornitura, deve immediatamente adottare azioni appropriate per porvi rimedio. Inoltre, in caso di violazione confermata o di qualsiasi procedura d'indagine ufficiale al riguardo, il fornitore dovrà informare Webasto con uno dei seguenti metodi.

- Hotline whistleblower di Webasto: <https://www.bkms-system.com/webasto> oppure
- tramite e-mail acompliance@webasto.com

Su richiesta di Webasto, il fornitore è tenuto a garantire la massima collaborazione con Webasto al fine di consentire a quest'ultima di rispettare gli obblighi derivanti dalle norme, dalle leggi e dai principi menzionati nel presente SCOC. In particolare, il fornitore dovrà compilare un questionario di autodichiarazione fornito da Webasto, al quale il fornitore dovrà rispondere in modo completo e veritiero al meglio delle sue conoscenze e fornire i documenti pertinenti.

Qualora una violazione degli obblighi elencati nel presente SCOC nell'area di attività del fornitore o all'interno della sua catena di fornitura non possa essere interrotta in un futuro prevedibile, Webasto collaborerà con il fornitore e/o con le terze parti interessate per sviluppare e attuare un piano d'azione correttivo volto a porre fine alla violazione o a ridurne al minimo la gravità entro un determinato periodo di tempo. Il fornitore supporterà Webasto al meglio delle sue possibilità.

Su richiesta di Webasto, il fornitore si impegna a partecipare alla formazione e all'aggiornamento professionale sugli standard e sulle aspettative di Webasto definiti nel presente SCOC.

Webasto avrà facoltà di sospendere o disdire il rapporto di fornitura con il fornitore nel caso in cui questi violi il presente SCOC e non vi ponga rimedio entro i termini previsti.

6. Audit

Previo ragionevole preavviso, Webasto avrà facoltà di verificare la conformità alle disposizioni del presente SCOC in qualsiasi sede del fornitore in tutto il mondo. Tale audit verrà effettuato in loco o virtualmente a discrezione di Webasto, comunque durante il normale orario di lavoro della rispettiva sede. Webasto cercherà di interrompere il meno possibile le attività aziendali del fornitore. Webasto ha inoltre il diritto di far eseguire l'audit da un revisore indipendente, a condizione che tale revisore sia stato preventivamente vincolato alla segretezza da un accordo scritto di riservatezza, in base al quale anche la stessa Webasto potrà essere informata soltanto dei risultati dell'audit relativi allo SCOC. In assenza di motivazioni, tale audit potrà essere effettuato una sola volta ogni 12 mesi per sede e per fornitore e in non più di quattro sedi ogni 12 mesi. Non si applicano limiti agli audit in presenza di motivazioni; tuttavia, è a discrezione di Webasto stabilire ragionevolmente cosa possa qualificarsi come motivazione in tale contesto. I costi dell'audit saranno a carico di Webasto, a meno che durante l'audit non venga individuata una violazione significativa delle norme del presente SCOC.

7. Indotto commerciale

Il fornitore imporrà tutti gli obblighi assunti ai sensi del presente SCOC ai suoi subappaltatori, subfornitori e altri collaboratori e farà in modo che Webasto nei loro confronti possa esercitare almeno gli stessi diritti che ha nei confronti del fornitore stesso.

Con la firma del presente SCOC, il fornitore conferma la propria conformità alle norme del presente SCOC e si impegna ad attuare e a mantenere una politica di responsabilità sociale e ambientale d'impresa dello stesso livello del presente SCOC.

Data/Luogo: _____

Nome/Funzione: _____

Firma: _____